ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000186.04-08-2025

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Adozione delle "Norme per la sicurezza dell'esercizio delle ferrovie ad uso turistico e della circolazione dei veicoli storici e dei veicoli turistici"

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTA la legge 9 agosto 2017, n. 128, Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, come modificata dalla legge 11 luglio 2019, n. 71;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'articolo 12 ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (nel seguito anche ANSFISA o Agenzia), che succede, ad ogni titolo, all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, n. 191 che, in attuazione all'articolo 3, comma 3, della citata legge 9 agosto 2017, n. 128, disciplina le modalità di iscrizione dei rotabili storici nel Registro di immatricolazione nazionale (RIN);

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, e in particolare gli articoli 2, comma 5, e 16, comma 2, lettera aa);

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'unione europea;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 giugno 2019, n. 235 che, in attuazione all'articolo 3, comma 5, della citata legge 9 agosto 2017, n. 128, disciplina i requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2024, n. 244, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 giugno 2019, n. 235, che prevede l'eliminazione del punto 7 della Sezione 2 "*Requisiti di compatibilità tecnica dei veicoli ferroviari di interesse storico e/o turistico con l'infrastruttura per l'idoneità alla circolazione*" e, a decorrere dalla data di adozione da parte di questa Agenzia del presente decreto, l'eliminazione dell'intera Sezione 3 "*Circolabilità e controlli sui veicoli*";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 giugno 2019, n. 37, che fornisce le indicazioni sulle modalità attraverso le quali si procede alla qualificazione degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, e del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

VISTO il decreto Interministeriale del 17 maggio 2022, n. 146 che, in attuazione all'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, individua e classifica come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

VISTA la norma UNI 11180:2006: "*Ferrovie storico turistiche – Linee guida per la gestione delle ferrovie e la circolazione dei treni – Principi Generali*";

VISTI il *"Regolamento per la circolazione ferroviaria"* e le *"Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria",* adottati con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 5501 del 7 luglio 2015, con la quale sono state individuate le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei veicoli storici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale come successivamente richiesto dall'articolo 7 della legge 9 agosto 2017, n. 128;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 9956 del 26 settembre 2016, inerente ai provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al decreto 5 agosto 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 10770 del 19 ottobre 2016, inerente all'adozione di misure minime alternative a quelle indicate nella nota ANSF n. 9956 del 26 settembre 2016;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 14104 del 22 dicembre 2017, inerente ai livelli di sicurezza delle ferrovie turistiche e le relative misure mitigative e compensative del rischio;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 2326 del 2 febbraio 2018, inerente a chiarimenti relativi alla nota ANSF n. 14104 del 22 dicembre 2017;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 9991 del 21 maggio 2019, inerente all'estensione della nota ANSF n. 5501 del 07 luglio 2015 alle reti ferroviarie interconnesse di cui al DM 5 agosto 2016;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 13666 del 10 luglio 2019, inerente a provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

VISTA la nota ANSF protocollo n. 22292 del 13 novembre 2019, inerente all'impiego dei veicoli storici e dei veicoli adibiti ad uso turistico sulle linee ferroviarie in esercizio;

VISTA la nota ANSFISA protocollo n. 59640 del 27 dicembre 2022, inerente all'emanazione delle "Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797";

CONSIDERATO il primo comma dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "*Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri*";

CONSIDERATO che la legge 9 agosto 2017, n. 128, ha delineato le modalità per individuare e classificare le tratte ferroviarie ad uso turistico (articolo 2), ha definito i rotabili storici e turistici (articolo 3), ha stabilito le responsabilità del Gestore infrastruttura di tali tratte (articolo 4) nonché i requisiti del soggetto che esercita il servizio di trasporto turistico (articolo 5);

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 3 della legge 9 agosto 2017, n. 128, ha demandato all'ANSF il compito di istituire una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale (RIN), ad oggi confluito nell'EVR, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.191, e che quest'ultima ha istituito, nell'ambito di tale registro, una specifica nota in un apposito campo dedicata ai rotabili storici come previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, n.191;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, ha incaricato l'ANSF di determinare i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio e che quest'ultima ha, di conseguenza, emanato le note protocollo n. 14104 del 22 dicembre 2017 e protocollo n. 2326 del 2 febbraio 2018;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, richiede al Gestore dell'infrastruttura ad uso turistico di definire, con specifiche "*istruzioni tecniche e operative*", le misure compensative o mitigative del rischio da adottare,

individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia, ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza determinati sempre dall'Agenzia;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, ha incaricato l'ANSF di determinare le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei veicoli storici "sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale" (definita come infrastruttura ferroviaria italiana in esercizio nel presente documento), compito da quest'ultima già assolto, per la rete gestita da RFI, con la nota protocollo n. 5501 del 7 luglio 2015, successivamente estesa alle reti ferroviarie interconnesse di cui al DM 5 agosto 2016 con la nota protocollo n. 9991 del 21 maggio 2019;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, stabilisce che, per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 (norme nazionali in materia di sicurezza), 9 (Certificato di sicurezza unico), 10 (Cooperazione tra ANSFISA, ERA ed altre autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici) e 11 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura) del medesimo decreto e che pertanto non è previsto il rilascio di uno specifico titolo autorizzatorio (o il suo aggiornamento) né ai fini della gestione infrastrutturale delle tratte ferroviarie ad uso turistico né per l'effettuazione di servizi di trasporto turistico su di esse;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, stabilisce che, per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, demanda all'Agenzia la definizione delle modalità applicative delle prescrizioni di cui agli articoli 6 (metodi comuni di sicurezza ed obiettivi comuni di sicurezza), 8 (sistema di gestione della sicurezza), 13 (manutenzione dei veicoli) e 17 (supervisione) del medesimo decreto;

RITENUTO opportuno, nell'ottemperare a quanto richiesto dal sopracitato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo, raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni emanate dall'Agenzia relativamente alle ferrovie ad uso turistico e ai veicoli storici;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, stabilisce che le infrastrutture destinate ad un uso storico o turistico, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture non rientrano nell'ambito d'applicazione del medesimo decreto;

CONSIDERATE le osservazioni e le proposte formulate dagli operatori nella fase di consultazione del presente decreto e delle relative valutazioni effettuate dall'Agenzia;

DECRETA

Articolo 1
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e, contestualmente, provvede a raccogliere le norme di sicurezza applicabili alle ferrovie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, ad oggi emanate dall'Agenzia.
2. Esso si applica:
 - alle tratte ferroviarie ad uso turistico individuate, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, dal decreto Interministeriale del 17 maggio 2022, n. 146 e s.m.i. e ai soggetti che le gestiscono;
 - ai veicoli storici e ai veicoli turistici, come definiti dall'articolo 3 della legge 9 agosto 2017, n. 128, che circolano sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o, per le finalità di cui all' articolo 7 comma 1 della medesima legge, sull'infrastruttura ferroviaria italiana in esercizio e ai soggetti che li gestiscono;
 - all'esercizio dei veicoli, inclusi quelli ordinari, sulle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui al decreto interministeriale del 17 maggio 2022, n. 146 e s.m.i. e alla circolazione dei veicoli storici e dei veicoli turistici sull'infrastruttura ferroviaria italiana in esercizio.
3. Sono fatte salve le prerogative poste in capo alle province autonome di Trento e Bolzano in virtù del decreto del presidente della Repubblica del 19 novembre 1987, n. 527.

Articolo 2
Adozione delle norme

Sono adottate le "*Norme per la sicurezza dell'esercizio delle ferrovie ad uso turistico e della circolazione dei veicoli storici e dei veicoli turistici*", allegate al presente decreto.

Articolo 3
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti note ANSF:

- protocollo n. 5501 del 7 luglio 2015;
- protocollo n. 14104 del 22 dicembre 2017;
- protocollo n. 2326 del 2 febbraio 2018;
- protocollo n. 9991 del 21 maggio 2019;
- protocollo n. 22292 del 13 novembre 2019.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'ANSFISA (www.ansfisa.gov.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Gli operatori ferroviari interessati devono adeguare le proprie procedure a quanto stabilito dal presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente decreto e alle norme di cui all'articolo 2 è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 1
Ing. Giulio Margarita

GIULIO
MARGARITA
08.07.2025 19:21:33
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Ing. Pier Luigi Giovanni Navone

Pier Luigi Giovanni
Navone
30.07.2025 15:38:21
GMT+02:00

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ing. Domenico Capomolla

DOMENICO
CAPOMOLLA
04.08.2025 08:36:32
GMT+01:00